



ACQUEDOTTI RURALI

*REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE*

INDICE

GENERALITA' Artt. 1-2-3	Cap. I - pag. 2
USO DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE Art. 4	Cap. II - " 2
DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE Artt. 5-6	Cap. III - " 3
PERFEZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA Artt. 7-8-9	Cap. IV - " 4
PRESA E SPESE DI ALLACCIAMENTO Art. 10	Cap. V - " 4
MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE Artt. 11-12-13-14	Cap. VI - " 5
INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI Artt. 15-16	Cap. VII - " 6
VOLTURA DELLE UTENZE Art. 17	Cap. VIII - " 6
CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE Artt. 18-19-20-21-22-23-24	Cap. IX - " 7
LETTURA DEI CONTATORI Artt. 25-26	Cap. X - " 8
PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI Artt. 27-28	Cap. XI - " 9
OBBLIGHI DELL'UTENTE Artt. 29-30	Cap. XII - " 9
INFRAZIONI Artt. 31-32-33	Cap. XIII - " 11
DOMICILIO DELL'UTENTE Art. 34	Cap. XIV - " 12
RECLAMI E CONTROVERSIE Art. 35	Cap. XV - " 12

CAPITOLO I GENERALITA'

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano provvede, con gestione diretta, entro i limiti della rete degli acquedotti rurali a servizio dei terreni ricadenti nei territori dei Comuni di Apricena, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis e in relazione alle disponibilità idriche attuali e future, alla distribuzione dell'acqua potabile per usi domestici, zootecnici, industriali, pubblici e altri usi, nelle zone esterne ai centri abitati e non servite dalle reti dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. Il Consorzio cura direttamente e/o tramite ditte qualificate l'esercizio e la manutenzione delle proprie opere, nonché l'esecuzione degli allacciamenti.

Art. 2

Le norme amministrative e tecniche che regolano la concessione dell'acqua agli utenti dell'acquedotto consorziale sono quelle contenute nel presente Regolamento. Gli immobili agricoli ed extragricoli inseriti nel perimetro dell'acquedotto consorziale sono riportati in apposito "Schedario delle utenze" disposto in ordine alfabetico, periodicamente aggiornato d'Ufficio a seguito di esibizione di documentazione che comprovi l'avvenuta variazione o con i dati desunti dal catasto erariale.

Art. 3

Il presente Regolamento fa parte integrante del modulo per servizio di fornitura dell'acqua potabile e la sua conoscenza è obbligatoria per l'utente.

CAPITOLO II USO DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

Art. 4

Le utenze di acqua potabile che il Consorzio accorda si suddividono in relazione ai seguenti principali usi:

- a) domestico
- b) zootecnico
- c) diversi (agrituristico, industriale, commerciale, pubblico, occasionale e provvisorio).

In nessun caso saranno accordate erogazioni per uso irriguo. L'uso dell'acqua sarà fissato alla firma del modulo per servizio di fornitura acqua, ma potrà essere modificato, previo accertamento, su richiesta dell'utente o su iniziativa del Consorzio.

Le utenze domestiche sono quelle che vengono accordate per le comuni case di abitazioni rurali o suburbane, ove l'acqua è destinata esclusivamente ad uso potabile ed igienico.

Le utenze zootecniche sono quelle che vengono accordate alle aziende agricole che praticano l'allevamento del bestiame. Nel caso in cui vi siano utenze miste, sia domestiche che zootecniche, sarà

indicata nella domanda quella che comporta consumi maggiori. Il Consorzio si riserva ogni verifica al riguardo.

Le utenze per uso diverso sono quelle che vengono accordate ad esercizi pubblici, negozi, strutture ricettive, industrie, ecc., sempre per i consumi di acqua destinata agli usi potabile, igienico e produttivo.

CAPITOLO III DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 5

L'erogazione di acqua è accordata alle persone od enti che ne facciano domanda, sia in qualità di proprietari, sia in qualità di conduttori degli immobili cui la somministrazione è destinata; in tale ultimo caso previo consenso formale del proprietario.

Nel caso di immobili in condominio la concessione viene fatta al condomino formalmente delegato dagli altri, con l'obbligo della solidarietà tra tutti i condomini.

La domanda di concessione di acqua, compilata su moduli rilasciati dal Consorzio, deve essere stilata e firmata dall'interessato, il quale, sottoscrivendola, accetta anche tutte le disposizioni del presente Regolamento.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, residenza del richiedente, codice fiscale o partita IVA;
- b) proprietario, usufruttuario, enfiteuta, affittuario, ecc. dell'immobile per il quale è richiesta la concessione; per i conduttori è d'obbligo unire in calce alla domanda il formale consenso del proprietario;
- c) l'esatta ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- d) l'uso per cui viene richiesta l'erogazione.

Il proprietario dovrà inoltre dichiarare nella domanda che l'immobile per il quale viene richiesto l'allacciamento idrico è stato realizzato in conformità alle norme edilizie in vigore, e impegnarsi, a richiesta del Consorzio, a produrre il certificato di abitabilità, di agibilità e/o la licenza edilizia o la concessione edilizia e/ o il certificato catastale.

A richiesta del Consorzio la domanda dovrà essere accompagnata da un documento idoneo a comprovare la proprietà dell'immobile.

Art. 6

Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio della tubazione e di altre apparecchiature sulla proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire anche la formale autorizzazione alla costituzione di servitù

dell'acquedotto, esonerando il Consorzio da qualsiasi incombenza riguardante la richiesta di servitù e i relativi oneri.

Tale servitù si intende implicitamente accordata quando l'utente è anche proprietario dell'immobile attraversato.

Sottoscrivendo il modulo per servizio di fornitura acqua l'utente riconosce che tutto quanto costituisce impianto di acquedotto a monte del suo punto di consegna (contatore) è di proprietà del Consorzio, il quale può disporre in qualsiasi momento, anche per successive ulteriori derivazioni per forniture a terzi.

CAPITOLO IV PERFEZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA

Art. 7

Il Servizio di fornitura dell'acqua si perfeziona normalmente con la sottoscrizione, da parte di entrambi i contraenti, del medesimo modulo per servizio di fornitura e di esso sarà data copia all'utente.

Art. 8

L'utente, all'atto dell'accettazione della domanda, deve versare, in via anticipata al Consorzio, la somma che verrà stabilita a titolo di diritto e anticipo sui consumi, nonché tutte le spese di allacciamento; la domanda resterà priva di effetto se il richiedente non effettua il versamento entro 20 giorni dall'accoglimento della stessa.

Qualsiasi altra spesa, per la eventuale registrazione del Servizio di fornitura, nonché per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e comunali, comunque attinenti alla fornitura dell'acqua, resta a totale carico dell'utente.

Art. 9

Il Consorzio provvede all'esecuzione dei lavori di allacciamento secondo un ordine fissato o suo esclusivo giudizio. Nessun indennizzo potranno pretendere i concessionari in caso di ritardi nella esecuzione degli allacciamenti.

CAPITOLO V PRESA E SPESE DI ALLACCIAMENTO

Art. 10

Si intende per « presa » la realizzazione di tutte le opere di derivazione dalle distributrici principali e secondarie e relativi accessori, sino all'apparecchio di misurazione, pozzetto compreso.

Nel caso di prese al servizio di più utenti tali spese saranno ripartite in rapporto alle distanze tra la condotta di distribuzione e la presa di ciascun utente.

Qualora la o le ulteriori prese vengano realizzate successivamente alla prima, all'utente della prima presa saranno rimborsate le somme derivanti dal ricalcolo eseguito secondo il comma precedente.

La spesa per la costruzione dell'allacciamento viene stabilita in base ai prezzi di riferimento in vigore al momento della stipula del Servizio di fornitura.

CAPITOLO VI MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE

Art. 11

La presa sarà realizzata dal Consorzio, a spese dell'utente.

Il collegamento al contatore sarà realizzato direttamente a spese dell'utente, secondo le prescrizioni tecniche che saranno impartite dal Consorzio.

L'utente provvederà anche ad acquisire le eventuali necessarie servitù di acquedotto sulle proprietà di terzi esistenti fra la condotta e la presa e dell'immobile da servire.

Anche a spese dell'utente sarà posto, immediatamente a valle del pozzetto contatore, un rubinetto di intercettazione manovrabile dall'utente, in modo da interrompere l'erogazione in caso di guasti o di lavori alle condutture a valle del contatore.

La manutenzione della presa di allacciamento, contatore compreso, sarà curata dal Consorzio.

Spetta all'utente la sorveglianza della presa e la segnalazione di danni o guasti comunque derivanti fino al contatore compreso, che saranno tempestivamente riparati dal Consorzio.

In caso di comprovata responsabilità da parte dell'utente, le spese verranno addebitate all'utente stesso.

Per qualsiasi evenienza (consumi per perdite a valle del contatore o guasti) l'utente non ha diritto ad abbuoni, sconti, deroghe.

Art. 12

Spetta unicamente al Consorzio stabilire se da una unica derivazione della condotta si possano effettuare una sola o più prese, anche in tempi successivi.

Non sono ammesse utenze multiple su un unico contatore; nel caso che una stessa presa serva più utenti, alla sua estremità dovranno essere collocati altrettanti contatori (in pozzetti o nicchie) a cura e spese degli utenti interessati, da cui si dipartiranno le condotte di ciascun utente.

Non sono, quindi, ammessi contatori in serie né il computo dei relativi consumi per differenza.

Per i contatori condominiali, la misurazione dell'acqua dovrà effettuarsi con un unico contatore.

Art. 13

Le prese ed i contatori, dimensionati sulla base delle specificazioni contenute nella domanda, avranno il diametro che sarà fissato ad esclusivo giudizio del Consorzio, che si riserva di installare dei limitatori di portata (lenti idrometriche).

Nel caso che i consumi eccedessero il previsto e che la presa o il contatore non risultassero sufficienti, il Consorzio provvederà alla loro sostituzione a spese dell'utente e, conseguentemente, modificherà le condizioni di utenza.

Art. 14

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando siano ultimate, collaudate e pronte a funzionare e siano posti in opera contatori e sigilli. Da quel momento decorrono i termini contrattuali, i canoni ed i noli, anche se l'utente non ha ancora disposto il proprio impianto di distribuzione interno.

CAPITOLO VII INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UTENZA

Art. 15

Il servizio di fornitura ha, di norma, la durata annuale, salvo i casi di usi temporanei dell'acqua per i quali sono stabiliti prezzi o condizioni particolari di fornitura.

Il Servizio di fornitura di utenza avrà inizio il giorno di attivazione dell'impianto e scadrà il 31 dicembre successivo.

La disdetta del Servizio di fornitura dovrà essere fatta almeno tre mesi prima della scadenza sopra fissata.

Mancando la disdetta il Servizio di fornitura si intende rinnovato di anno in anno.

Art. 16

Il Servizio di fornitura, oltre che per la disdetta di cui al precedente articolo 15) si risolve:

- per mancato pagamento dei canoni e delle note di addebito per spese a carico dell'utente;
- per revoca provocata da inosservanza degli obblighi regolamentari.

CAPITOLO VIII VOLTURA DELLE UTENZE (Compravendita-Trapasso-Fallimento)

Art. 17

E' consentita la voltura di utenza; in tal caso, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare devono darne tempestivo avviso al Consorzio.

In caso di trapasso, l'utente subentrante deve accettare le condizioni di fornitura del Servizio di fornitura esistente e deve liquidare le pendenze del cessante oltre ad effettuare l'anticipo sui consumi ed il versamento dei diritti di voltura.

In caso di fallimento del titolare dell'utenza, l'erogazione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Consorzio ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Consorzio quanto dovuto dal fallito.

Il Consorzio si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del Servizio di fornitura per inadempienza).

Con la voltura il subentrante deve accettare le condizioni del Servizio di fornitura esistente e deve liquidare le pendenze del cessante, oltre ad effettuare l'anticipo sui consumi ed il versamento dei diritti di voltura.

La cessazione non seguita da voltura comporta il ritiro d'ufficio del contatore.

L'utente che omette di dare avviso di cessazione continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del Servizio di fornitura, degli impegni assunti con il Consorzio.

CAPITOLO IX **CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE**

Art. 18

L'acqua viene somministrata esclusivamente a « contatore ». La somministrazione si effettua alle condizioni stabilite nella « Tabella Tariffe » predisposta dal Consorzio ed è soggetta ad aggiornamenti periodici deliberati dagli Organi Consorziali.

Art. 19

La lettura dei consumi misurati dai contatori sarà fatta di norma con cadenza quadrimestrale. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di variare la periodicità della lettura dei contatori e della determinazione del relativo corrispettivo.

L'anticipo minimo sui consumi, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, è fissato nella « Tabella Tariffe » e assume la forma di deposito infruttifero.

Resta in facoltà del Consorzio di esigere che l'anticipo sui consumi corrisponda all'importo della bolletta massima emessa in precedenza o al minimo contrattuale impegnato.

Tale norma vale anche per i casi di voltura.

L'importo versato come anticipo sarà portato in detrazione su quanto dovuto alla cessazione dell'utenza.

Art. 20

All'utente è fatto obbligo del pagamento della quota fissa annuale definita dall'Amministrazione anche quando non venga riscontrato alcun consumo.

Art. 21

L'utente è tenuto a corrispondere un canone, indicato in « Tabella Tariffe », per l'uso della presa e dell'apparecchio misuratore e per il servizio di misura.

Art. 22

Il Consorzio non assume alcun impegno in ordine alla quantità ed alla pressione dell'acqua erogabile con la rete consorziale, nonché per qualunque causa che possa determinare limitazioni e/o interruzioni del servizio.

Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere temporaneamente le erogazioni per lavori, riparazioni urgenti o estendimenti della rete, oppure per motivi di interesse pubblico, senza diritto per gli utenti di preavviso e di refusione danni.

Nel caso in cui dovessero verificarsi sostanziali carenze di acqua per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, dovrà essere prioritariamente assicurata, sempreché sia tecnicamente possibile, la fornitura di acqua, pur nei limiti ridotti, alle utenze per uso domestico, in presenza di stabile residenza rurale, quindi alle utenze zootecniche, quindi alle utenze diverse.

Art. 23

Il Consorzio avrà sempre facoltà di revisionare, tarare, sostituire o modificare il contatore, previa lettura in contraddittorio ai fini della esattezza delle misurazioni.

L'utente, a sua volta, potrà sempre chiedere la verifica del contatore; le spese relative resteranno a suo carico qualora gli errori, a portata e pressione normali, siano contenuti nella tolleranza del 5%.

Non saranno accordati conguagli su consumi erroneamente registrati in periodi precedenti a quello della prima bolletta contestata.

Art. 24

Per gli impianti interni il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere norme sia dal lato igienico che dal lato tecnico; comunque l'utente è l'unico responsabile della osservanza delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie sull'uso dell'acqua potabile.

CAPITOLO X LETTURA DEI CONTATORI

Art. 25

Il personale del Consorzio addetto alla lettura dei contatori e al controllo delle utenze sarà provvisto di apposito tesserino di riconoscimento.

Il Consorzio ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento la lettura dei contatori e il controllo della rete a valle del contatore per accertare che vengano rispettate le prescrizioni di fornitura.

Art. 26

Qualora il contatore si blocchi o manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, all'utente sarà fatto addebito del consumo riscontrato nello stesso periodo dell'anno precedente o, in mancanza di questo dato, del consumo dell'ultimo periodo di regolare funzionamento.

CAPITOLO XI PAGAMENTI

Art. 27

Il pagamento sarà effettuato a cura dell'utente presso gli uffici competenti per il servizio di riscossione.

L'utente riceverà i modelli di pagamento a mezzo del servizio postale ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Consorzio di qualsiasi variazione del recapito rispetto a quello indicato nel Servizio di fornitura di utenza.

Qualora non risultino pagate due bollette il Consorzio provvede alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del servizio di fornitura, con preavviso all'Utente di almeno trenta giorni. L'Utente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo al pagamento delle bollette insolute entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso dandone immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o consegnata presso gli Uffici con ritiro della ricevuta. Il Consorzio addebiterà all' Utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora. Il Consorzio provvede al ripristino della fornitura sospesa entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità. In caso la riattivazione del servizio venga disposta dalla Autorità competente, è facoltà del Consorzio porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo all'Utente.

Art. 28

La stessa modalità di pagamento si adotterà per lavori e forniture per ricambi, per riparazioni, per sopralluoghi, prove, ecc. che fossero state eseguite nell'interesse dell'utenza e per ogni altro titolo di credito nei confronti dell'utente.

Anche in questo caso, il mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza fissata dà facoltà al Consorzio, di sospendere l'erogazione e di revocare l'utenza.

CAPITOLO XII OBBLIGHI DELL'UTENTE

Art. 29

L'utente, con la firma del Servizio di fornitura di fornitura, assume anche i seguenti obblighi:

- a) consentire al personale consortile preposto ai sensi del precedente art. 25, nell'ipotesi di disfunzione agli impianti, anche senza preavviso, oltre che la lettura dei contatori, la verifica degli impianti interni all'azienda e le ispezioni in genere che si ritenesse di effettuare ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite da acque dell'acquedotto consorziale;
- b) evitare qualunque manomissione di sigilli applicati dal Consorzio alle connessioni ed agli apparecchi di misura;
- c) destinare l'acqua fornita esclusivamente allo stabile e all'uso per il quale è stata concessa, con tassativo divieto di uso diverso da quello autorizzato e di sub-concessione concedere ad altri dell'acqua stessa a qualunque titolo;
- d) adattare i propri impianti interni alle dimensioni della presa, restando comunque esclusa ogni responsabilità a carico del Consorzio per eventuali disservizi;
- e) rispettare e far rispettare, da chi interviene per suo conto, gli impianti di proprietà del Consorzio ed evitarne qualunque manomissione;
- f) proteggere la presa, il contatore e relativi manufatti contro qualunque danno ed in particolare contro il gelo; curarne la pulizia, la sorveglianza e la conservazione e segnalare tempestivamente eventuali danni, sostenere le spese di manutenzione o di rifacimento della presa stessa per la parte ricadente in proprietà privata;
- g) evitare, anche per tempi brevissimi, le forti erogazioni istantanee capaci di compromettere il regime della condotta consorziale e l'apparecchio di misura;
- h) aspirare direttamente dalla rete consorziale con impianti di pompaggio;
- i) evitare tassativamente che possa verificarsi ritorno d'acqua nella condotta di allacciamento attraverso tubazioni fisse o mobili in comunicazione con recipienti d'acqua (vasche, lavabi, autoclavi, ecc.);
- l) evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture d'acqua di qualunque altro tipo;
- m) rimuovere eventuali concimaie esistenti e non realizzarne nel raggio di mt. 500 dalla rete acquedottistica.

Tutti i danni e le spese derivanti dalla omissione o dalla inosservanza di quanto sopra descritto saranno addebitati all'utente.

La manomissione dei sigilli sui contatori e sulle connessioni comporterà l'addebito sulla successiva bolletta del massimo consumo verificatosi in precedenza per un periodo di normale fatturazione maggiorato del 50%, salvo ogni altra ragione ed azione civile o penale.

Art. 30

Sulle aree di competenza consortile, è espressamente vietato:

- a) eseguire lavori che danneggino le opere consortili;
- b) porre a dimora alberi o piantagioni;
- c) manovrare o manomettere apparecchiature o meccanismi atti al deflusso ed alla regolazione delle acque;
- d) lasciar pascolare animali di qualsiasi specie;
- e) gettare rifiuti o sversare acque.

Oltre all'addebito per l'infrazione regolamentare, saranno poste a carico del proprietario responsabile le spese necessarie per la demolizione delle opere realizzate abusivamente e la rimozione delle piantagioni irregolarmente eseguite.

CAPITOLO XIII INFRAZIONI

Art. 31

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, verranno sanzionate con le ammende di seguito riportate:

- a) €. 1.000,00 (mille/00), nel caso che l'utente o chi per esso venga trovato a prelevare acqua in condizioni diverse da quelle prescritte o ad utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli potabili;
- b) €. 500,00 (cinquecento/00) nel caso che l'utente o chi per esso effettui opere che possano alterare o menomare la resistenza, l'efficienza e la rispondenza all'uso delle condotte e dei manufatti dell'impianto acquedottistico consortile;
- c) fuori dei casi sopra precisati, l'utente che venga sorpreso a prelevare acqua senza aver perfezionato il proprio allaccio alla rete acquedottistica, verrà sanzionato con un'ammenda nella misura di €. 1.000,00 (mille/00).

Art. 32

Il Consorzio ricevuto il verbale dell'infrazione dal personale autorizzato al controllo, verificata l'applicabilità dell'ammenda, contesterà con raccomandata a.r. l'infrazione commessa.

Il Contravventore dovrà versare la somma indicatagli, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione.

Superato inutilmente il termine fissato, l'importo della contravvenzione verrà iscritto a ruolo, maggiorato delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

Art. 33

I danni arrecati all'impianto ed alle opere consortili, di cui al precedente art. 30, saranno addebitati all'utente responsabile in base al consuntivo analitico degli oneri relativi, a mezzo raccomandata a.r. , con richiesta di ristoro delle spese documentate, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Trascorso inutilmente il termine fissato, anche gli importi dovuti per risarcimento dei danni provocati, verranno iscritti a ruolo, maggiorati delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

CAPITOLO XIV DOMICILIO DELL'UTENTE

Art. 34

L'utente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali, nel luogo dove viene fornita l'acqua.

CAPITOLO XV RECLAMI E CONTROVERSIE

Art. 35

Per qualsiasi reclamo o comunicazione, l'utente deve rivolgersi direttamente per iscritto al Consorzio, il quale non riconoscerà validi reclami e comunicazione fatte in qualsiasi altro modo o sede.

La risoluzione delle controversie fra le parti sarà devoluta, a seconda della competenza, all'Autorità giudiziaria di Foggia.